



Dimostrazione annuale dell'idoneità finanziaria Chiarimento MIT

FAI INFORMA 040/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare della Divisione 5 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIT, datata 17 febbraio c.a, il Ministero ha fornito alcune precisazioni sulla dimostrazione annuale del requisito dell'idoneità finanziaria.

Nelle premesse, il Ministero ricorda che la dimostrazione annuale di questo requisito (peraltro, necessaria ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore di cose su strada in conto terzi, con l'iscrizione al R.E.N), può avvenire:

- **IN MODALITA' ORDINARIA:** tramite certificazione a cura di soggetto iscritto al Registro dei revisori legali.
- **IN MODALITA' ALTERNATIVA:** mediante apposita attestazione rilasciata da un istituto bancario ovvero da un'impresa di assicurazione.

Dopo queste premesse, il Ministero ha chiarito i seguenti aspetti.

Legittimazione alla presentazione della documentazione attestante l'idoneità finanziaria.

Su questo punto, la Direzione Generale ha ribadito che i modelli IDOFIN, e le relative certificazioni sottoscritte dai revisori legali, o le attestazioni rilasciate da un istituto bancario/impresa di assicurazioni, non possono essere presentati direttamente agli Uffici della Motorizzazione Civile dai medesimi soggetti certificatori.

Pertanto, la documentazione completa costituita dal modello IDOFIN debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla certificazione relativa all'idoneità finanziaria, deve essere presentata agli uffici della motorizzazione da uno dei seguenti soggetti:

- a) diretti interessati, quindi l'impresa di autotrasporto;
- b) gli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 264//1991, in qualità di operatori professionali intermediari;

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

c) soggetti occasionalmente delegati dai diretti interessati, non operanti a titolo professionale, entro il limite massimo di poche operazioni annue, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di tracciabilità e responsabilità della delega.

La corretta individuazione del soggetto incaricato della presentazione della documentazione, unitamente alla completezza e conformità della stessa, costituiscono presupposti essenziali per la sua ricevibilità.

Modalità di dimostrazione del possesso dell'idoneità finanziaria per rinnovo annuale.

I soggetti interessati, che utilizzano la modalità ordinaria, presentano all'Ufficio della Motorizzazione civile territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, la seguente documentazione debitamente compilata e senza aggiunta di elementi non espressamente richiesti:

1. **Allegato 1 "Allegato IDOFIN"**, di cui all'allegato "D" alla circolare MIT n. 4/2015;
2. **Allegato 2 "Certificazione attestante l'idoneità finanziaria"**, sottoscritta da un revisore legale come da allegato alla circolare MIT.

Il modello di certificazione dell'idoneità finanziaria è stato aggiornato al fine di includere espressamente la clausola relativa alla consapevolezza delle responsabilità civili, penali e disciplinari previste dall'ordinamento a carico del certificatore.

L'Ufficio della motorizzazione competente acquisisce la documentazione presentata, verificandone la completezza e la conformità formale ai modelli allegati (allegato 1 e allegato 2 alla circolare MIT), senza esercitare alcuna valutazione discrezionale in merito ai dati economico-finanziari certificati, che restano integralmente nella responsabilità del soggetto certificatore.

In alternativa a quanto sopra, l'impresa può dimostrare l'idoneità finanziaria mediante le attestazioni bancarie o assicurative, in conformità alle disposizioni contenute nelle precedenti circolari in materia. La modalità alternativa non è cumulabile con quella ordinaria.